

SCRITTURA PRIVATA

PROT. ___/STAB

TRA

- **SOGLIANO AMBIENTE SPA** con Sede Legale in Sogliano al Rubicone (FC), Piazza Garibaldi n. 12 – Capitale Sociale € 7.350.000,00 i.v. - C.F./P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese FC n. 02482630403 – R.E.A. n. 264780, rappresentata dal Direttore Generale *Geom. Giovanni Giannini*, di seguito per brevità denominata **INTERMEDIARIO**;

E

- **COMUNE DI ORTONA** con Sede Legale in Via Cavour 24 – Ortona (CH) - C.F. e P.IVA 00149620692 rappresentata dall' Ing. Nicola Pasquini, di seguito per brevità denominata **CLIENTE**;

PREMESSO CHE

- La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Sogliano Ambiente SPA in qualità di Intermediario e il Comune di Ortona in qualità di Cliente;
- Il Cliente ha l'esigenza di conferire presso impianti di trattamento autorizzati i rifiuti urbani da Raccolta Differenziata identificati dal codice "CER 200108" "*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*";
- Sogliano Ambiente S.p.A. è intermediario autorizzato (iscrizione ALBO N. BO1829 del 07/11/2011) ed intrattiene rapporti commerciali con impianti di recupero finale autorizzati, i cui requisiti e potenzialità permettono di coprire il fabbisogno di conferimento della tipologia di rifiuto nelle quantità richieste dal Cliente; Sogliano Ambiente S.p.A. è inoltre titolare di un impianto di stabilizzazione aerobica e anaerobica a secco della frazione umida dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata e da raccolte separate sito in località Area Marconi di Ginestreto - Sogliano al Rubicone (FC), autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena nr. 113 del 30/04/2015 (prot. n. 39353/2015);
- In particolare Sogliano Ambiente S.p.A. ha stipulato un contratto con Mantini s.r.l. avente ad oggetto l'utilizzo esclusivo di un'area di sua proprietà per il trasbordo dei rifiuti da raccolta differenziata identificati dal CER 200108, sita in località Chieti Scalo (CH) autorizzata dalla Giunta Regionale con Det.. 37 del 06/04/2012 (**Allegato A**);
- All'interno di tale area di trasbordo l'attività di direzione e gestione del personale e delle relative operazioni lavorative di carico-scarico dei rifiuti da raccolta differenziata identificati dal CER 200108 è a cura della proprietaria titolare dell'area Mantini s.r.l.;
- Il Cliente effettua in proprio, tramite ditte terze convenzionate, il servizio di raccolta dei rifiuti;
- Il Cliente, nell'ambito del servizio messo a disposizione dalla Sogliano Ambiente S.p.A., è autorizzato a conferire i rifiuti urbani da Raccolta Differenziata identificati dal codice "CER 200108" "*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*" presso la predetta stazione di Trasbordo di proprietà della Mantini s.r.l., dalla quale verranno poi prelevati e trasportati presso centri di conferimento autorizzati.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, DA VALERSI AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Sogliano Ambiente S.p.A. accetta di svolgere il servizio di trasporto e conferimento presso impianti di trattamento autorizzati dei rifiuti urbani da Raccolta Differenziata identificati con il codice CER 200108 del Cliente, prelevandoli dalla stazione di trasbordo di Mantini s.r.l. fino agli impianti autorizzati individuati dalla Sogliano Ambiente S.p.A.

1.2 In particolare, il trasporto dei rifiuti dalla stazione di trasbordo di Mantini s.r.l. verso gli impianti di recupero autorizzati individuati, sarà effettuato da Sogliano Ambiente S.p.A. avvalendosi di Società da essa controllate o partecipate o ad essa collegate, nonché di terzi trasportatori convenzionati.

1.3 Il Servizio verrà svolto a partire dal 01/02/2016 e fino al 31/12/2016, per un quantitativo presunto di materiale da trattare di circa 3.000 tonnellate.

Art. 2 OMOLOGA DEL RIFIUTO

2.1 Il Cliente garantisce, mediante opportuni controlli, la totale assenza di rifiuti di catalogazione diversa dalla dizione di rifiuto urbano da RD identificato dal CER 200108; ogni responsabilità civile o penale, riguardante persone o cose, derivante dalla inadempienza a tale disposto è da ritenersi a carico del Cliente il quale esonera l'Intermediario da ogni e qualsiasi responsabilità da essa derivante, manlevandolo espressamente.

2.2 Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dovrà quindi provvedere alla compilazione dei documenti di omologa di seguito elencati (**Allegato B**): **Modulo DR, Modulo RC2 e scheda descrittiva** rifiuto.

2.3 L'Intermediario, salvo che non sia dichiarata dal Cliente, provvederà ad effettuare sul rifiuto del Cliente un'analisi merceologica al fine di valutarne la percentuale di compostabilità addebitandone i costi.

2.4 Nel caso in cui, i risultati delle analisi di cui al precedente punto, non corrispondano agli standard qualitativi dell'Intermediario, quest'ultimo si riserva la facoltà di rivedere la tariffa di trattamento concordata o di sospendere i conferimenti.

Art. 3 ONERI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 Il Cliente dichiara di conoscere, applicare, condividere ed accettare integralmente gli adempimenti in merito al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., parti integranti del presente atto.

3.2 Qualora il Cliente effettui il trasporto del rifiuto alla stazione di trasbordo con mezzi propri e/o con trasportatori incaricati dal Cliente stesso, Il Cliente si obbliga a dare evidenza a *Sogliano Ambiente SpA* dell'idoneità tecnico professionale della ditta o delle ditte esecutrici del servizio di trasporto, secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008 e sue ss.mm.ii., presentando a *Sogliano Ambiente SpA* contestualmente alla presente scrittura privata e comunque prima dell'avvio della presente convenzione, i seguenti documenti riguardanti tali ditte di trasporto, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

- a. Autodichiarazione in forma d'atto notorio firmata dal Datore di lavoro attestante di essere in possesso di tutti i requisiti d'Idoneità Tecnico Professionale ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i. ⁽¹⁾;
- b. Copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA);
- c. Copia del documento di Valutazione dei Rischi elaborata dal Datore di Lavoro di cui all'art.17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con il medico competente e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- d. Copia del documento unico di regolarità contributiva DURC;
- e. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008 ⁽²⁾.
- f. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante/datore di lavoro;
- g. Elenco del personale impiegato nei lavori;
- h. Copia del contratto di Polizza assicurativa RCT/RCO e della relativa quietanza di pagamento.
- i. Dichiarazione del cliente redatta secondo il modello predisposto e fornito dall'intermediario, nella quale si fa comunque garante dell'idoneità tecnico professionale del terzo trasportatore eventualmente incaricato (del quale dovrà comunque fornire la documentazione obbligatoria di cui al presente punto) ⁽³⁾.

3.3 E' facoltà di Sogliano Ambiente SpA di richiedere e obbligo del Cliente, entro 30 giorni dalla richiesta, di dare completa evidenza d'idoneità tecnico professionale della ditta o delle ditte di trasporto

⁽¹⁾ Per l'Autodichiarazione citata deve essere utilizzato il modello predisposto e fornito dalla Sogliano Ambiente S.p.A. (**Modello D**).

⁽²⁾ Tale dichiarazione è assolta anche con la sottoscrizione del modello di autodichiarazione fornito dalla Sogliano Ambiente S.p.A. (**Modello D**) ma l'azienda di trasporto incaricata dal Cliente ha facoltà di produrre tale singola e specifica dichiarazione.

⁽³⁾ Nel caso in cui il cliente utilizzi trasportatori terzi (fermo restando quanto previsto ai punti 3.1 e 3.2), oltre a dare completa evidenza della propria idoneità tecnico-professionale nel caso in cui utilizzi anche mezzi propri, il cliente stesso si farà inoltre garante dell'idoneità tecnico professionale del terzo trasportatore fornendo alla Sogliano Ambiente s.p.a. dichiarazione scritta in forma di atto notorio, utilizzando il modello da questa predisposto (Modello C). La Sogliano Ambiente s.p.a. si riserva comunque la facoltà di richiedere al cliente, e il cliente ha l'obbligo di fornirle entro 30 giorni dalla richiesta, anche tutta la documentazione prevista dall'art. 3.3 relativa al trasportatore terzo.

inviare presentando alla Sogliano Ambiente S.p.A. gli ulteriori documenti riguardanti tali ditte di trasporto, così come prescritti dal D. Lgs. 81/2008:

- a. Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008 di macchine ed attrezzature impiegate;
- b. Copia dei modelli di comunicazione preventiva obbligatoria (UNILAV) relativa ai dipendenti utilizzati nell'esecuzione dei lavori affidati;
- c. Copia dell'Idoneità sanitaria alla mansione specifica del personale impiegato nei lavori/attività da eseguirsi soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria, accertata dal medico competente secondo quanto previsto dall'art.41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d. Copia della documentazione relativa alla formazione/informazione/addestramento, ricevuti dai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, in materia di sicurezza così come prescritto dagli articoli 26, 36, 37, 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- e. Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai propri lavoratori;
- f. Copia delle seguenti Nomine:
 - > del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
 - > degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
 - > del medico competente (lettera d'incarico).
- g. Copia del Verbale di elezione del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
- h. Copia degli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori che si intende utilizzare nell'esecuzione dei lavori:
 - > Attestati di formazione per RSPP;
 - > Attestati di formazione/partecipazione a corsi di Prevenzione incendi e lotta antincendio;
 - > Attestati di partecipazione a corsi di Primo Soccorso;
 - > Attestato di formazione per RLS;
 - > Altri Attestati specifici/Qualifiche inerenti la mansione che il lavoratore dovrà svolgere;
- j. Elenco degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni (numero, tipologia, prognosi ecc);
- k. Dichiarazione sui dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto.

3.4 Il presente contratto obbliga il Cliente, qualora il Cliente effettui il trasporto del rifiuto con propri mezzi e/o con trasportatori incaricati dallo stesso Cliente, in relazione a tutti i lavori da eseguire all'interno della stazione di trasbordo di Mantini s.r.l. – assegnata in utilizzo esclusivo a Sogliano Ambiente SpA da Mantini s.r.l. – ad osservare rigorosamente (come pure a trasmettere agli eventuali trasportatori incaricati dallo stesso affinché anch'essi osservino rigorosamente) tutte le norme di prevenzione infortuni di cui al D.lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii., nonché le prescrizioni riportate e sottoscritte tra le parti nei documenti di Sicurezza sul lavoro per gli accessi e per le attività lavorative da svolgersi nell'area di trasbordo oggetto del presente contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 (rif. DUVRI per l'attività svolta all'interno dell'area di Trasbordo e DUVRI per gli accessi all'area di trasbordo [passaggio dei mezzi di trasporto all'interno delle aree di competenza di Mantini s.r.l.]) (**Allegato C**).

In osservanza dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Sogliano Ambiente SpA fornisce al Cliente puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sarà destinato ad operare, sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate nell'insediamento ed alle quali attenersi, sulle regole comportamentali e sulle modalità operative da seguire e rispettare all'interno dell'area oggetto dei lavori, in competenza a Mantini s.r.l proprietaria e titolare dell'area.

Rimane peraltro comune l'impegno, durante tutto il periodo di esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto, allo scambio di reciproche informazioni per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti ulteriormente necessari al fine di eliminare i rischi dovuti a nuove interferenze che dovessero sopraggiungere.

Sarà obbligo del Cliente provvedere all'informazione, formazione ed addestramento del personale che dovrà accedere alla stazione di trasbordo, in merito ai contenuti dei documenti soprascritti, accertando la presa visione e l'impegno al rispetto più completo delle disposizioni in essi presenti.

Oltre a quanto necessario per l'esecuzione delle operazioni di trasporto e scarico, anche l'approntamento dei mezzi antinfortunistici, antincendio, pronto soccorso e quant'altro predisposto sia come mezzi di protezione

individuali che collettivi, sono oneri a carico sia della ditta di trasporto/Cliente che di *Sogliano Ambiente SpA*, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni.

È facoltà di *Sogliano Ambiente SpA* richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse.

Il Responsabile dei lavori della ditta Cliente, dovrà far osservare al personale che accede alla stazione di trasbordo le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.

3.5 Il Cliente si impegna altresì fin da ora a sollevare *Sogliano Ambiente SpA* da ogni pretesa di qualsivoglia natura, risarcitoria o indennitaria, eventualmente avanzata da dipendenti e/o personale del Cliente stesso o del trasportatore da questi incaricato, e più in generale da terzi, per l'attività eseguita presso la stazione di trasbordo, rinunciando fin d'ora il cliente stesso ad opporre eccezioni e ad avanzare pretese di qualsivoglia natura nei confronti della Sogliano Ambiente s.p.a. in relazione all'attività eseguita presso detta stazione.

ART. 4 CORRISPETTIVO – MODALITÀ DI FATTURAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Per il servizio di trasporto (dalla stazione di Mantini s.r.l. fino agli impianti di trattamento autorizzati) e di trattamento presso impianti autorizzati dei rifiuti oggetto del presente contratto, il Cliente si obbliga a corrispondere all'Intermediario il corrispettivo di **€/ton 115,00 (Euro/ton centoquindici/00)** oltre all'IVA di legge.

4.2 Ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008 gli oneri della sicurezza sono quantificati forfettariamente rispettivamente in 7.590,00 euro per il Cliente e in 7.590,00 euro per l'Intermediario, già compresi nell'importo complessivo del servizio.

4.3 La fatturazione del servizio svolto avverrà mensilmente.

4.4 I pagamenti dovranno essere effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese, mediante bonifico bancario sul c/c acceso presso la Banca di Cesena di Credito Cooperativo sede di Cesena, IBAN IT14 A 07070 23900 000000831535.

Art. 5 GARANZIE

5.1 A garanzia del rispetto degli obblighi discendenti dalla presente Convenzione, *Sogliano Ambiente S.p.A.*, decorsi due mesi dall'inizio del servizio, potrà chiedere al Cliente, un deposito cauzionale pari a n. 2 (due) canoni mensili da versare entro dieci giorni dalla richiesta; detto deposito cauzionale potrà essere sostituito da idonea polizza fideiussoria escutibile a prima richiesta;

5.2 La cauzione non sarà in alcun modo imputabile in conto rate di tariffa.

5.3 Tale cauzione sarà restituita dalla *Sogliano Ambiente S.p.A.* alla scadenza della Convenzione, qualora risulti azzerata ogni ragione di credito vantata dalla *Sogliano Ambiente S.p.A.* stessa.

5.4 Qualora la *Sogliano Ambiente S.p.A.* si sia avvalsa in tutto o in parte del fondo cauzionale, il Cliente è obbligato a reintegrare l'importo fino alla concorrenza dell'importo sopra stabilito.

Art. 6 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

6.1 L'Intermediario si riserva la facoltà di sospendere i conferimenti in qualunque momento, con effetto immediato anche senza preavviso, per comprovati gravi motivi o cause di forza maggiore che non consentano la regolare continuità ed operatività del conferimento.

6.2 Possono costituire motivo di sospensione il mancato rinnovo/sospensione della necessaria autorizzazione provinciale nei confronti del Gestore dell'impianto di trattamento individuato, o la verifica della mancanza dei requisiti qualitativi del rifiuto conferito rispetto a quanto dichiarato dal cliente in fase di omologa.

6.3 Può altresì costituire motivo di sospensione del servizio il mancato rinnovo e/o la sospensione dell'autorizzazione relativa all'area di trasbordo della Mantini s.r.l. di cui in premessa, ovvero la risoluzione della convenzione tra *Sogliano Ambiente S.p.A.* e Mantini s.r.l..

6.4 Nei casi di sospensione di cui ai precedenti punti 6.1, 6.2, 6.3 il Cliente non potrà richiedere in alcuna forma né danni, né indennizzi a qualsiasi titolo, nei confronti dell'intermediario e delle Ditte da questo coinvolte nell'esecuzione del servizio, rinunciandovi fin d'ora espressamente con la sottoscrizione del presente contratto.

6.5 A fronte di ritardi nei pagamenti superiori a 15 giorni rispetto al termine stabilito nel presente contratto, l'Intermediario potrà sospendere il servizio sino all'avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria da parte del Cliente, senza che questi possa opporre eccezione alcuna o avanzare pretese di qualsivoglia natura nei confronti dell'intermediario o delle Ditte da questo coinvolte nell'esecuzione del servizio, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall'intermediario stesso in conseguenza dell'inadempimento del cliente.

ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE

7.1 Tra le parti si conviene che, le obbligazioni inerenti il servizio di cui alla presente Convenzione abbiano durata per il periodo dal 01/02/2016 fino al 31/12/2016 senza obbligo di disdetta alcuna.

7.2 E' escluso il rinnovo automatico del presente contratto.

ART. 8 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX. D.LGS. 231 DEL 2001

8.1 Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito '**Decreto**'), recante la *'disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica'* e di impegnarsi alla più attenta e scrupolosa osservanza di quanto in esso previsto nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti, per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai principi espressi nel Modello di organizzazione e Gestione (di seguito '**Modello**') adottato da SOGLIANO AMBIENTE SPA (Codice Etico, Modello Organizzativo) ed il cui testo è pubblicato sul sito istituzionale www.soglianoambiente.it

8.2 In particolare, si dichiara di aver preso piena conoscenza delle previsioni del "Decreto", di aver preso adeguata visione del "Modello", avendone ben compreso il contenuto, e di essere stati informati dell'esigenza che il proprio comportamento non costringa dipendenti, dirigenti o altre persone operanti per SOGLIANO AMBIENTE SPA a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed i principi espressi nel Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

8.3 Il mancato rispetto delle norme di legge e/o del "Modello", a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o della punibilità dello stesso, costituisce grave inadempienza, dando titolo a SOGLIANO AMBIENTE SPA di risolvere di diritto, anticipatamente e con effetto immediato, il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, qualora dal predetto comportamento derivassero danni alla società.

Art. 9 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

9.1 Le parti stabiliscono che, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Forlì, con espressa rinuncia, reciprocamente accettata dalle parti, ad ogni altro Foro.

Art. 10 VARIE

10.1 Le spese del presente atto, rilevanti ai fini I.V.A. sono a carico del Cliente che espressamente le assume; la registrazione avverrà solo in caso d'uso.

10.2 Si conviene espressamente fra le parti che si intendono salvaguardare tutte le norme riguardanti l'ambiente che sono e possano essere direttamente o indirettamente interessate dal presente contratto. Per ogni rapporto non regolato espressamente valgono le norme in materia di legislazione ambientale.

Art. 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 La SOGLIANO AMBIENTE SPA nell'ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Ortona (codice CIG n. _____), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

11.2 La SOGLIANO AMBIENTE SPA comunica che il conto corrente dedicato, non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto di Convenzione è il seguente: Banca di Cesena di Credito Cooperativo sede di Cesena , IBAN IT14 A 07070 23900 000000831535.

11.3 Comunica inoltre che le persone delegate ad operare sui c/c dedicati sono:

- **GIOVANNI GIANNINI** nato a Faenza il 05.05.1959 e residente in Mercato Saraceno Via Ciola 831 in qualità di Direttore Generale;
- **MARIO LOCATELLI** nato a Bagno di Romagna il 24.12.1972 e residente in San Piero in Bagno Via A. Pertini 53 in qualità di Responsabile Amministrativo.

11.4 La SOGLIANO AMBIENTE SPA si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Ortona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.12 ALLEGATI E PREMESSE

12.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse, nonché i seguenti allegati:

- **Allegato A):** Det. n. 35 del 06.04.2012;
- **Allegato B):** Documenti di omologa;
- **Allegato C):** Documenti sicurezza Mantini;
- **Allegato D):** Dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale ex art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sogliano al Rubicone, _____

Il Cliente

L'Intermediario

Sogliano Ambiente S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente approva specificatamente per iscritto, dopo averle rilette singolarmente le seguenti clausole contrattuali: **punti 2.1 e 2.4** dell'Art. 2 "Omologa del rifiuto"; **punto 3.5** dell'Art. 3 "Oneri di salute e sicurezza sul lavoro"; **Art. 5** "Garanzie"; **Art. 6** "Sospensione del servizio"; **Art. 9** "controversie e foro competente".

Letto, confermato e sottoscritto.

Sogliano al Rubicone, il _____

Il Cliente
